



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Avvocati e disciplina

di **Tommaso Servetto**

Chi si occupa del rispetto delle regole da parte degli avvocati?

La maggioranza degli utenti risponderebbe: il Consiglio dell'Ordine. La risposta è tanto banale quanto errata.

L'organo deputato a valutare il comportamento degli avvocati al rispetto del codice deontologico è il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).

Tale organo è stato istituito con legge nel 2012 al fine di creare un organismo autonomo e indipendente per poter serenamente valutare il rispetto delle regole deontologiche da parte degli avvocati senza avere vincoli o riconoscenze elettorali da rispettare.

L'organismo ha competenza distrettuale cioè per tutto il distretto di Corte d'Appello che, nel caso nostro, coincide con il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Da chi è composto e come funziona?

I componenti del CDD sono eletti dai Consigli dell'Ordine in misura proporzionale agli iscritti e vanno a comporre il Consiglio di Disciplina che è un organismo autonomo e

staccato dal Consiglio dell'Ordine il quale trasmetterà al CDD le segnalazioni e gli esposti ricevuti nei confronti dei suoi iscritti da parte di chiunque abbia motivo di lamentarsi del comportamento di un avvocato.

La segnalazione, una volta giunta al CDD, viene assegnata dal presidente attraverso un sistema predeterminato e senza discrezionalità alcuna, ad una sezione del Consiglio la quale deciderà, effettuando, se del caso, una istruttoria attraverso il Consigliere Istruttore, se vi sono i presupposti per formulare un capo di incolpazione nei confronti del soggetto segnalato ovvero se archiviare.

Per garantire serenità e terzietà nella valutazione è previsto, per legge, che gli appartenenti ad un Ordine non possano giudicare gli iscritti del medesimo Ordine.

Qual è il carico di lavoro e da chi sono retribuiti i Consiglieri?

Risponderei subito al secondo quesito perché è più semplice: i Consiglieri non sono retribuiti da nessuno. Spendono ore di lavoro sacrificando il tempo dei pro-

pri impegni, professionali e non, anche per rendere un servizio, assolutamente onorifico, verso un'avvocatura in cui credono per la tutela della dignità e dell'immagine professionale.

Per contro il carico di lavoro è impressionante poiché giungono al CDD circa 1000 fascicoli all'anno che sommati ai fascicoli arretrati che sono stati inviati dagli Ordini alla costituzione dei CDD ad oggi ammontano a circa 2000 fascicoli da gestire e definire.

Viene da chiedersi come mai esiste questo impressionante numero di fascicoli da trattare e se gli avvocati siano così tanto scorretti.

Partendo da una considerazione di base e cioè che la stragrande maggioranza degli avvocati sono persone corrette e che rispettano puntigliosamente la deontologia professionale, la risposta si potrebbe trovare considerando i pochi colleghi che riescono a raccogliere esposti a raffica ma, soprattutto nell'eccessivo numero di segnalazioni per fatti modesti o irrilevanti.

Trovo davvero sconvolgente l'esposto tra i colle-

**ANNO VIII
N. 2 - APRILE 2018**

In questo numero

■ **Penale**

■ Esecuzione pena

Pagina 2

■ **Novità Legislative**

■ Biotestamento

Pagina 3

■ Magistratura Onoraria

Pagina 3

■ **Civile**

■ Risarcimento danni

Pagina 4

ghi per fatti spesso banali che possono risolversi con una disapprovazione scritta tra di loro senza coinvolgere l'organo di disciplina.

Peraltro siamo davvero inondati da esposti dei clienti degli avvocati che li incolpano di ogni miseria: se la causa va male, se non ha preso l'indirizzo atteso, se l'avvocato si permette di chiedere di essere pagato e così via. Tutto si segnala al Consiglio di Disciplina tanto non costa niente e qualcuno spende il suo tempo per valutare e

motivare l'infondatezza dell'esposto.

Farei una proposta: perché non tassare l'esposto con una minima somma, da devolvere eventualmente ad Enti di beneficenza, che sarà incamerata se l'esposto risultasse infondato? La mia sarà utopia ma sono convinto che cesserebbero gran parte degli esposti infondati perché già mio nonno mi insegnava che "soens la colpa che j doma a j'autri a l'è nostra" (Spesso la colpa che affibbiamo agli altri è nostra).

Il Consiglio Giudiziario: questo sconosciuto

di **Flavio Campagna**

Il tema del Consiglio Giudiziario mi riporta alla mente quella rubrica della Settimana Enigmistica "Forse non tutti sanno che...", rubrica dedicata alle curiosità della cronaca e della storia.

Tale tema dovrebbe infatti suscitare la curiosità degli operatori del diritto, e dell'avvocatura in particolare, per poi trasformarsi in conoscenza e definitiva consapevolezza dell'importanza di tale organo.

Il Consiglio Giudiziario è istituito presso ogni Corte d'Appello ed ha nel suo complesso le funzioni di organo periferico decentrato del Consiglio Superiore della Magistratura.

È composto da membri di diritto (il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale), da membri elettivi (magistrati eletti fra quelli che esercitano le funzioni nel distretto) e membri di nomina (professori universitari e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'interno del distretto, nominati dal CNF su indicazione degli Ordini Locali).

In composizione ordinaria (cosiddetta laica) esprime pareri sulle tabelle degli uffici giudiziari (in altre parole il loro progetto organizzativo), sui criteri per l'assegnazione degli affari, sulla sostituzione dei magistrati impediti secondo criteri di trasparenza, oggettività e non predetermi-

nabilità; svolge attività di vigilanza sull'andamento e sulla organizzazione degli uffici giudiziari, segnalando eventuali disfunzioni al Ministero Giustizia; in composizione ristretta (cosiddetta togata poiché non prevede la presenza dei membri di nomina), la più rilevante della competenza è forse quella di esprimere pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e di idoneità alle funzioni direttive.

Il Consiglio Giudiziario presso la nostra Corte di Appello, per regolamento, ha altresì competenze in materia di magistratura onoraria, di incompatibilità dei magistrati, di autorizzazione a risiedere fuori dal comune ove ha sede l'ufficio, di applicazioni e supplenza, di trasferimenti ed incarichi extragiudiziari dei magistrati.

Le sue deliberazioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti, a maggioranza, salvo i casi in cui il provvedimento sul quale si debba esprimere il parere necessiti di immediata esecutività ed allora è richiesta l'unanimità.

Generalmente, il CSM delibera conformemente al parere del CG, ma nei casi in cui al parere siano allegati delle osservazioni contrarie (il cd parere di minoranza), dovrà esaminarle attentamente, entrare nel merito del provvedimento e motivare la decisione di

adesione o rigetto delle osservazioni.

Tra le attività più importanti del CG vi è certamente quella relativa alla materia tabellare ovvero la attività di valutazione dei Documenti Organizzativi Generali (DOG) che i capi degli uffici giudiziari devono redigere all'inizio del triennio tabellare con il quale chiariscono le scelte organizzative e nel quale devono essere indicati i criteri attraverso i quali intendono organizzare l'ufficio.

Nel fare ciò devono tenere conto dell'organico previsto (magistrati e cancellieri) e di quanti in servizio effettivamente, dei carichi di lavoro, dello stato dei servizi, della ripartizione del carico di lavoro tra civile e penale, dei programmi di definizione dei procedimenti in relazione ad una ragionevole durata, dei tempi di definizione, con spiegazione dei motivi per cui si procede a variazioni rispetto alla precedente tabella.

In altre parole, il Consiglio Giudiziario è il centro nevralgico della amministrazione della giustizia a livello distrettuale ed al suo interno svolge un ruolo di primaria importanza l'avvocatura.

Ma su questo ci confronteremo in un prossimo articolo nella ferma convinzione che la nostra presenza e la nostra partecipazione al Consiglio Giudiziario è soprattutto un'occasione da non perdere.

La Corte Costituzionale innalza a 4 anni la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva Quali ricadute in materia cautelare?

MASSIME

di **Giulia Elena Mondino**
e **Alessio Pergola**

LA CONSEGNA DI UN ASSEGNO NON BASTA AD ESTINGUERE IL REATO

Cass. pen., Sez. V, 20.2.2018, n. 8182

Il giudice può dichiarare l'estinzione del reato ai sensi del nuovo art. 162 ter c.p. solo a fronte della prova del buon esito del pagamento effettuato a titolo di risarcimento alla persona offesa. Nella sentenza in commento la Suprema Corte, nell'ammettere l'applicazione della causa estintiva ai processi pendenti in qualsiasi grado alla data di entrata in vigore della legge n. 103/2017 che la prevede, si pronuncia circa la necessità che, ove il pagamento sia avvenuto tramite assegno, venga prodotta in giudizio documentazione attestante il suo effettivo incasso.

VENDERE I BENI PER PAGARE I DEBITI NON INTEGRA sottrazione fraudolenta AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Cass. pen., Sez. III, 6.3.2018, n. 10161

La Suprema Corte torna sulla nozione di atto fraudolento idoneo ad integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto all'art. 11 del d.lgs 74/2000. Un atto dispositivo in presenza di una situazione debitoria nei confronti del fisco può integrare il reato solo laddove sia caratterizzata da una "modalità ingannevole", tale che il pregiudizio arrecato all'Erario "non sia immediatamente percepibile". Non è sufficiente, quindi, che l'atto possa rendere, di per sé, maggiormente difficoltosa la riscossione da parte del fisco, richiedendosi per la sua rilevanza penale il quid pluris costituito dalla "modalità fraudolenta richiesta dalla norma".

In applicazione di tale principio, la Corte conclude che la vendita di beni "a prezzo di mercato con incameramento del suddetto corrispettivo da parte della società alienante configura un atto che sebbene pregiudizievole per l'Erario essendo stato il denaro destinato al soddisfacimento di altri debiti da cui la stessa società era gravata" non configura il reato.

Nei giorni in cui il Governo rinviava l'attuazione di una parte della delega conferitagli con la c.d. Legge Orlando, che prevede tra l'altro proprio la modifica dell'art. 656, comma 5, c.p.p., decidendo di non decidere a pochi giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 6 febbraio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, c.p.p. "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni".

La Consulta ha rilevato che nel caso di specie all'introduzione dell'affidamento in prova per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione (avvenuta con il D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10) non ha corrisposto un'analoga modificazione del termine previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. (rimasto fermo a tre anni), con la conseguente rottura del parallelismo tra il limite per godere della misura alternativa e quello di sospensione dell'esecuzione della pena.

Secondo il Giudice delle leggi, tale cesura ha comportato la lesione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto "mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affida-

di **Marino Careglio**

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME CAUTELARE REALE

Cass. Pen., SS. UU., sent. 13.10.2017 n. 47374

Gli ermellini hanno affermato il principio secondo cui la richiesta di riesame cautelare reale può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero.

Tale soluzione interpretativa, oltre ad essere ispirata al principio di ragionevolezza e uniformità rispetto alla disciplina del luogo di presentazione della richiesta di riesame delle misure cautelari personali, è conforme al principio del favor impugnationis cui è ispirato l'intero sistema processuale.

mento in prova allargato, il legislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l'art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio di parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato".

Peraltro tale pronuncia potrebbe riverberare i propri effetti anche in materia cautelare, che si presenta strettamente connessa con gli aspetti esecutivi della pena. Infatti, la dimensione cautelare e quella punitiva - fino all'intervento della Corte Costituzionale - trovavano il loro punto di equilibrio nello stabilire nel

limite dei tre anni di reclusione da un lato, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., il termine massimo di pena che, attraverso un'operazione prognostica, impedisce l'applicazione della custodia cautelare in carcere ("...non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni...") e, dall'altro lato, il limite di pena previsto per sospendere l'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p.

Ricostruito il tale modo il collegamento normativo tra l'art. 656, comma 5, e l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., appare evidente che l'incostituzionalità del primo, affermata dalla sentenza n. 41/2018 della Consulta, si riverbera sul campo di applicazione del secondo, con nuovi possibili profili di incostituzionalità.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso

il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

"L'esercizio fisico è indispensabile per percepire e controllare corpo e mente con consapevolezza e profondo rispetto"

**Prof. Dott. Marco Ciervo – Direttore Scientifico C.E.O.T.
Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale**

- trattamenti personalizzati di riabilitazione funzionale, di natura osteopatica e kinesiterapica
- valutazioni di posturologia per bambini ed adulti di ogni età
- attività fisica personalizzata in ambiente confortevole e riservato



Osteosistema Biodinamico

**Clinical Pilates
Metodo Marco Ciervo**

Via Condove 19/A - Torino - Tel. 011/508.91.84
www.marcociervo.com - info@marcociervo.com

Il Biotestamento è legge

di Roberta Maccia

Non senza clamore è recentemente entrata in vigore la **legge 22.12.2017 n. 219** dedicata ai diritti di autodeterminazione della persona (**"Norme in materia di consenso informato e DAT - disposizioni anticipate di trattamento"**) che si propone di far fronte ad esigenze e problematiche concrete e diffuse. Si riconosce il diritto del paziente di autodeterminazione e si valorizza la relazione di fiducia e cura del medico (la Legge utilizza genericamente l'espressione 'medico' riferita sia al medico curante che al sanitario che in quel momento sta intervenendo).

Figlia dell'art. 32 Costituzione ("nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario"), rientra perfettamente nel principio giuridico per cui si tutela il diritto alla vita mentre non esiste fonte legislativa (né costituzionale né di diritto positivo né di rango internazionale) che preveda un dovere di vivere sempre e comunque.

Al fine di proporre una

disamina che non sia eccessivamente superficiale, il presente scritto si articola in due parti: la seconda verrà offerta nel prossimo numero della rivista.

Art. 1 - Consenso informato

L'articolo è composto da 11 commi, in cui si enunciano i principi fondamentali cui la Legge si ispira. **Il paziente ha diritto a conoscere le proprie condizioni di salute** e, a tale fine, si dettano le circostanze per la corretta espressione del consenso informato (l'informazione deve essere completa e comprensibile ed aggiornata in relazione all'evoluzione della malattia); **il diritto di ricevere le informazioni comprende il diritto di rifiutarle** o di indicare una persona di fiducia (fiduciario) incaricata di riceverle o anche di esprimere, in luogo del paziente, il consenso. La 'delega al fiduciario' per le informazioni o il consenso deve essere espressa dal paziente e, se questi non è in grado di farlo, **non può essere ritenuta equivalente la**

dichiarazione di un familiare che affermi di averla ricevuta.

È fondamentale la relazione di cura e fiducia tra il medico ed il paziente ribadendo che nell'attività di informazione del paziente e di formazione del suo consenso sono coinvolti i familiari ovvero altre persone di fiducia **solo se il paziente lo desidera: egli è l'unico titolare del diritto ad essere informato e del diritto di scegliere.**

È previsto **il diritto di rifiutare ogni accertamento sanitario o trattamento diagnostico** poiché ogni persona capace di agire (maggiore di età, non interdetto né altrimenti incapace) **gode del diritto, in qualsiasi momento** (quindi anche quando sia in corso una cura e la revoca ne comporti la interruzione: il cosiddetto 'staccare la spina') **di rifiutare qualsiasi accertamento sanitario o trattamento diagnostico** proposto dal medico. Il diritto di rifiuto può essere totale oppure parziale e deve essere

documentato in forma scritta o videoregistrata o con idonei dispositivi. Nel silenzio della legge, si può ritenere valido anche il rifiuto provato diversamente, ad esempio con testimoni.

La norma, ponendo finalmente un punto alla dibattuta questione, afferma in modo chiaro ed indiscutibile che **l'idratazione artificiale e l'alimentazione artificiale sono trattamenti sanitari** pertanto, in quanto tali, possono essere rifiutati dal paziente. In tale caso il medico ha il dovere di comprendere le ragioni del rifiuto ed attivarsi quando esse possono risultare superabili, nonché il diritto di promuovere azioni di sostegno (anche con servizi di assistenza psicologica).

Questo aspetto è di fondamentale importanza per il medico: se, per effetto della volontà del paziente di rifiutare un trattamento sanitario, si determinano conseguenze sulla salute dello stesso, compresi eventi letali, il medico non è responsabile, né deontologicamente, né civilmente, né

penalmente. **L'esclusione di responsabilità non copre le ipotesi di colpa medica in cui il rifiuto di trattamento sia giustificato proprio dalla erroneità di diagnosi o terapia.** Peraltro il medico ha l'obbligo di rispettare la volontà del paziente e non può effettuare trattamenti sanitari rifiutati a pena di illecito per il quale assumerebbe responsabilità disciplinare, civile o penale.

Non esiste 'obiezione di coscienza' del medico anche se l'interruzione del trattamento sanitario sia destinata a determinare il decesso del paziente, poiché in tali casi non si discute del compimento di un atto (comportamento attivo come in caso di aborto) ma dell'astensione da esso.

Nel caso in cui non sia possibile appurare le volontà del paziente (situazioni di emergenza), il medico assicura le cure necessarie, comportandosi secondo prassi e deontologia medica.

(Continua)

Magistratura onoraria: volontariato o professione?

di Paola Bellone

Il 15 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 116/2017 che ha completato l'attuazione della legge delega di riforma della magistratura onoraria. In un periodo segnato da ampie modifiche della legislazione questa riforma rischia di passare sotto silenzio, complice il fatto che molte norme dovrebbero entrare in vigore solo a partire dal 2021.

Eppure è una riforma che deve interessare tutti gli operatori del diritto.

Si pensi che, a pieno regime, nel settore civile, la riforma prevede uno spostamento dal tribunale all'ufficio del giudice di pace di almeno un terzo del contenzioso.

Con riguardo ai giudici onorari in servizio presso il tribunale, invece, il loro impiego subisce una metamorfosi. Non può più essere loro assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, salvo che ricorrano alcune condizioni rigidissime. In mancanza di queste condizioni i giudici onorari possono esclusivamente coadiuvare il giudice professionale e, sotto la sua direzione, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte sua (provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti).

Con riguardo ai vice procuratori onorari la riforma introduce un ampliamento delle competenze, in quanto, oltre a prevedere, analogamente ai giudici onorari, la loro collaborazione con i magistrati requirenti professionali, assegna loro competenze anche in fase di indagini e non pone più alcun limite alla possibilità di delegarli nei processi per reati da udienza preliminare.

Per quanto riguarda il trattamento economico la riforma prevede una retribuzione fissa (corrisposta ogni tre mesi) e una retribuzione variabile corrisposta alla fine dell'anno in funzione degli obiettivi raggiunti. Si

calcola che, al netto, la retribuzione mensile ammonterebbe a circa 700 euro. Inoltre la riforma prevede il formale inquadramento dei magistrati onorari come lavoratori autonomi. L'escamotage è utile per rendere possibile la loro iscrizione alla "Gestione separata INPS", ove essi non siano iscritti alla Cassa nazionale Forense. Infatti la legge delega, con riferimento al trattamento previdenziale e assistenziale, esclude «oneri per la finanza pubblica». Perciò il decreto n. 116/2017 ha previsto che il versamento dei contributi sia interamente a carico dei magistrati onorari.

Si è aperta una polemica tra la magistratura onoraria e l'ANM, in quanto, mentre un coro di presidenti di tribunale e di procuratori della Repubblica criticava la riforma per le sue ripercussioni negative sull'amministrazione della giustizia, l'associazione nazionale che rappresenta i magistrati togati l'ha sostanzialmente condivisa quando è stata convocata dalla Commissione Giustizia della Camera per conoscerne il parere in merito al d. lgs. n. 116/2017.

Noi abbiamo pensato di scrivere una lettera aperta al neo-presidente dell'ANM chiedendo un confronto pubblico sulle questioni che abbiamo posto fin dall'inizio dell'iter legislativo che ha portato alla riforma.

Il dibattito, finora, ha scontato atteggiamenti di critica preconcepita che non hanno consentito la discussione libera di tutte le questioni in campo (a partire da quelle poste dai capi degli uffici nel criticare la riforma).

È stato trascurato che la Commissione Europea, in fase pre-contenziosa, ha già respinto le risposte dell'Italia alle contestazioni di violazione del diritto UE con riferimento alla disciplina nazionale relativa al servizio prestato dalla magistratura onoraria. L'Italia si è difesa, sostenendo, tra l'altro, che «le funzioni [onorarie] sono esercitate spontaneamente per sentimento

di dovere civico e di dignità sociale». La Commissione Europea, senza perdere di vista la sostanza, nel respingere le risposte, ha motivato così:

«La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione».

Anche su altri temi urge una discussione libera e aperta. Per esempio la riforma ha inteso anche aumentare l'organico dei magistrati onorari - invece di prendere in considerazione la soluzione alternativa di raddoppiare l'organico dei magistrati di carriera -, proprio per eliminare il fenomeno del tempo pieno (ma, come si è detto, così facendo ha esteso a tutti il tempo parziale, che non equivale a impegno occasionale). Non è questo che avvicinerà l'Italia agli altri Paesi Europei, dove i giudici laici si caratterizzano per la diversità dei compiti attribuiti rispetto ai giudici professionali, e dove soccorrono davvero in misura occasionale altri soggetti per svolgere gli stessi compiti dei giudici professionali "in caso di bisogno".

Per rimanere all'Europa l'Italia ha comunicato alla Cepej dati parziali sulla magistratura onoraria, omettendo di riferire quanti di essi erano impiegati a tempo pieno, indicando almeno 2500 unità in meno rispetto ai giudici onorari effettivamente in servizio e negando che ad essi erano attribuite alcune competenze (per esempio quelle del giudice tutelare, del giudice del lavoro, o in materia di immigrazione). Abbiamo sempre denunciato queste rappresentazioni parziali della realtà, ma non abbiamo avuto mai alcuna risposta, così come non abbiamo avuto alcuna risposta quando abbiamo rilevato che le statistiche relative alla produttività dei giudici di carriera comunicate alla Cepej erano comprensive del lavoro dei giudici onorari.

Risarcimento dei danni: non conta la residenza dei prossimi congiunti

**Corte di Cassazione,
Sez. ne VI
Ordinanza 3767/2018**

L'ordinanza 3767/2018 merita di essere segnalata perché affronta il tema della quantificazione del danno ai superstiti sia con riferimento al luogo di residenza degli stessi sia con riferimento al requisito della convivenza o meno con la vittima.

La fattispecie in oggetto concerne la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla moglie, dai figli, dalla madre e dai fratelli in conseguenza del decesso del Signor V.P., vittima di incidente stradale.

La domanda veniva respinta in primo grado e, all'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima perché non avevano provato una "effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto", e "riteneva che il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli della vittima dovesse essere ragguagliato alla realtà socioeconomica in cui vivono i soggetti danneggiati" poiché gli attori risiedevano tutti in Romania, riduceva del 30% il risarcimento che avrebbe altrimenti liquidato a favore di persone residenti in Italia.

Completamente di di-

verso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza indicata, evidenzia come i principi enunciati dalla Corte di Appello sono contrari a diritto ma prima ancora sono "paradossali dal punto di vista della logica formale".

Giuridicamente il risarcimento che quantifica il danno non potrà essere correlato alla residenza del danneggiato perché il luogo dove vive la vittima non è conseguenza del fatto illecito e, tra le conseguenze dell'illecito, non rientrano neppure le modalità di investimento o di impiego delle somme ricevute a titolo di risarcimento.

Paradossale è la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato perché se il risarcimento dovesse dipendere dalla residenza "il creditore potrebbe artificialmente trasferirsi in Paesi dall'elevato reddito procapite, per pretendere un risarcimento maggiore; se il risarcimento dovesse davvero variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore intende acquistare, si porrebbe all'assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell'avarò (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell'epicureo (posto che solo per il secondo il 'sommò bene' è la soddisfazione dei bisogni materiali), se davvero il risarcimento dovesse variare in funzione della quantità dei beni materiali

RISARCIMENTO DANNI: APPROVATE LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO 2018

Rispetto alle tabelle predisposte nell'anno 2014 il Tribunale di Milano ha innalzato ad € 98,00 il risarcimento di un giorno di invalidità temporanea assoluta ed ha rivalutato le somme per il danno biologico dell'1,2% in base all'indice ISTAT.

Del pari adeguati sono gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che può arrivare sino ad € 331.920,00 qualora il decesso riguardi un genitore, un figlio, il coniuge non separato, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto.

Le tabelle inoltre hanno fornito parametri specifici per il risarcimento del danno terminale, del danno da diffamazione e del danno da abuso del processo.

Diffamare costa caro!

La tabella del Tribunale di Milano 2018 ha fornito i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione indicando i parametri di riferimento.

Vengono quindi in considerazione la notorietà del diffamante e il ruolo del diffamato; l'entità dell'offesa e il mezzo attraverso il quale viene perpetrata, la risonanza mediatica, la reputazione e la riconoscibilità del diffamato.

Sulla base di tali parametri il risarcimento per una diffamazione di lieve entità può variare da € 1.000,00 a 10.000,00, quella di modesta gravità da € 11.000,00 a 20.000,00 e così crescendo.

A fronte di una diffamazione di eccezionale gravità il risarcimento del danno potrà superare gli € 50.000,00.

che, con esso, il creditore può acquistare, si porrebbe all'assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempo di rialzo generalizzato dei prezzi, più modesto in epoche di stagnazione economica, e dovrebbe

essere più elevato se la vittima fosse appassionata di automobili di pregio, e meno se la vittima fosse appassionata di piante e fiori".

Per quanto concerne la prova della sofferenza per la morte di un congiunto la Corte ha rilevato che

l'esistenza del rapporto di parentela deve fare presumere la sofferenza del superstite perché tale sentimento è "connaturale all'essere umano". Da tale premessa i Giudici di legittimità hanno precisato che non era onere né della madre né dei fratelli della vittima provare di avere sofferto per la morte del congiunto ma che era onere della società assicuratrice provare che tale morte "lasciò indifferente la madre ed i fratelli".

A tale proposito la Corte ha evidenziato che la lontananza di per sé "non è idonea a far presumere l'indifferenza di una madre alla morte di un figlio".

Al fine di rilevare la veridicità dei tale affermazione la Corte ha specificato che: "Lo insegna la psicologia (dalla quale apprendiamo che la lontananza, in determinati casi, rafforza i vincoli affettivi, a misura che la mancanza della persona da casa acuisce il desiderio di vederla); lo testimonia la storia (qui gli esempi sono sterminati dal carteggio di Abelardo ed Eloisa alle lettere dei condannati a morte della Resistenza) e lo attesta sinanche il mito: quello di Penelope ed Ulisse non sarebbe certo sopravvissuto intatto per ventotto secoli, se non rispondesse ad una costante dell'animo umano la conservazione degli affetti più cari anche a distanza di tempo e spazio".

LESIONI MICROPERMANENTI: NON E' SEMPRE NECESSARIA LA RADIOGRAFIA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI

Cass. Civ., Sez. III., sent. 19/1/2018 n. 1272

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha offerto un importante chiarimento in ordine al tipo di prova che il danneggiato deve fornire per ottenere il risarcimento dei danni per avere subito microlesioni, cioè quei danni fisici che comportano un danno biologico compreso tra l'1 ed il 9%.

All'esito di modifiche apportate al codice delle assicurazioni nell'anno 2012 si era venuta a creare una evidente contraddizione laddove si è previsto che "le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente" e, contemporaneamente, che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

Con la sentenza n. 1272/2018 la Suprema Corte ha specificato che la scelta legislativa, finalizzata ad evitare che vengano risarcite lesioni inesistenti o enfatizzate, non può essere intesa nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale.

In particolare la Corte ha evidenziato che è solo l'accertamento medico legale che può stabilire se la lesione sussista ed a quale percentuale di danno biologico corrisponda e che tale accertamento non può subire limitazioni, previo eventuale contrasto con la Costituzione, in quanto il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e la limitazione della prova della lesione dello stesso deve essere ragionevole.

NO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SE IL DANNEGGIATO NON CONSENTE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE DI ISPEZIONARE IL VEICOLO

Cass. Civ., Sez. III., sent. 25/1/2018 n. 1829

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne la domanda di risarcimento dei danni materiali e fisici formulata dal conducente di una bicicletta che, investito in uno scontro con un autoveicolo, aveva subito lesioni e danni al mezzo.

La richiesta di risarcimento dei danni era stata respinta dal Giudice di Pace e, all'esito del giudizio di appello, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda in quanto il danneggiato non aveva reso possibile all'assicurazione di ispezionare la bicicletta al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi di formulare eventuale offerta risarcitoria.

La Suprema Corte di Cassazione, alla quale il danneggiato era ricorso, ha confermato la sentenza di appello.

Segnatamente con la sentenza n. 1829/2018 i Giudici di legittimità hanno precisato che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni non può essere proposta dal danneggiato che, in spregio ai principi di buona fede e correttezza, ha omesso di consentire l'esame sul veicolo coinvolto.

In particolare il Supremo Collegio ha chiarito che la domanda risarcitoria può essere proposta non solo se colui che richiede il risarcimento dei danni ha trasmesso "una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta", ma anche se successivamente all'inoltro della richiesta, il danneggiato ha collaborato "con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio".